



Bruxelles, 26 settembre 2023
(OR. en)

13336/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0261(NLE)**

**SCH-EVAL 200
FRONT 283
COMIX 412**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 25 settembre 2023

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 12681/23

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della **Danimarca**, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle **frontiere esterne**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 25 settembre 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Danimarca, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel settembre 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne per quanto riguarda la Danimarca. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione [C(2023)1100] della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) È opportuno formulare raccomandazioni su provvedimenti correttivi che la Danimarca deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare la protezione delle frontiere esterne e lo svolgimento delle verifiche delle persone all'ingresso, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni relative agli aspetti seguenti: governance della gestione europea integrata delle frontiere (punto 1), trasmissione di informazioni per il processo di valutazione delle vulnerabilità (punto 4), analisi dei rischi (punto 9), quadro situazionale nazionale (punto 14), risorse umane (punto 16), istruzione e formazione (punto 20), qualità delle verifiche di frontiera (punto 23) e sorveglianza delle frontiere marittime (punto 32).
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹ si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, la Danimarca deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. La Danimarca deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Danimarca è invitata a

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

Governance nazionale della gestione europea integrata delle frontiere

1. garantire una governance efficace della gestione europea integrata delle frontiere e una supervisione e un coordinamento coerenti dei controlli di frontiera a livello nazionale, per esempio istituendo una funzione di coordinamento strategico del controllo di frontiera all'interno della polizia nazionale danese; garantire risorse umane e strumenti giuridici e procedurali adeguati per il coordinamento strategico dei controlli di frontiera all'interno della polizia nazionale danese;
2. garantire un'attuazione sufficientemente univoca, coordinata ed efficace delle funzioni di controllo di frontiera all'interno della polizia nazionale danese;

Meccanismo nazionale di controllo della qualità

3. istituire un meccanismo nazionale efficiente di controllo della qualità, che si occupi di tutte le componenti della gestione europea integrata delle frontiere, in particolare la sorveglianza delle frontiere marittime e le verifiche di frontiera; prevedere valutazioni sistematiche da parte delle principali autorità nazionali coinvolte nel controllo di frontiera; provvedere a che dette valutazioni siano oggetto di un follow up efficace e tempestivo;
4. raccogliere, convalidare e trasmettere i dati necessari per il processo di valutazione delle vulnerabilità svolto da Frontex, compresi i dati sulla formazione del comando di difesa della Danimarca, sulla sorveglianza marittima (numero di ore di volo con mezzi aerei, numero di ore di pattugliamento con mezzi marittimi), sul numero di ricerche nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti, sul numero di ricerche relative a oggetti nel sistema d'informazione Schengen e sul contributo alla guardia di frontiera e costiera europea (capacità di accoglienza ai valichi di frontiera e alle sezioni di frontiera), al fine di conformarsi all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;

Cooperazione interagenzia

5. sviluppare ulteriormente la cooperazione formale con le dogane nel settore dei compiti di controllo di frontiera e stabilire piani di cooperazione che prevedano attività chiare, scambi di informazioni e un'analisi dei rischi, nonché operazioni comuni;

Cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

6. introdurre misure nazionali che garantiscano che i funzionari del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea possano essere impiegati sul territorio danese con poteri esecutivi e abbiano accesso alle banche dati pertinenti per lo svolgimento dei loro compiti;
7. utilizzare e condividere i servizi di Frontex per sviluppare e agevolare il controllo di frontiera, per esempio la banca dati sulle imbarcazioni attenzionate, i servizi per la fusione dei dati, ecc.;

Analisi dei rischi

8. garantire una quantità di personale sufficiente per l'analisi dei rischi a livello nazionale, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen);
9. elaborare periodicamente un'analisi dei rischi a livello strategico, operativo e tattico e diffonderla a tutti i livelli e presso tutte le autorità nazionali coinvolte nel controllo di frontiera; aggiornare periodicamente i profili di rischio a livello nazionale, distrettuale e locale;
10. allineare i prodotti dell'analisi dei rischi a livello locale al modello comune di analisi integrata dei rischi includendo le vulnerabilità e l'impatto; aumentare il numero di analisti formati negli aeroporti di Copenaghen e Billund; fornire una formazione specializzata per il personale responsabile dell'analisi dei rischi e garantire una metodologia chiara per supportarne il lavoro (per esempio un manuale);
11. garantire che le guardie di frontiera abbiano un'adeguata conoscenza dei profili di rischio dei combattenti terroristi stranieri;

Sistema nazionale ed europeo di conoscenza situazionale e di allarme rapido - Eurosur

12. provvedere affinché il centro nazionale di coordinamento disponga di sufficiente personale qualificato per garantire la funzionalità 24 ore su 24, sette giorni su sette e svolgere i compiti di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 7, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e agli articoli 15 e 16 del codice frontiere Schengen;

13. istituire e utilizzare i livelli "operazioni" e "analisi" in Eurosur conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/1896;
14. istituire un quadro situazionale nazionale coerente e completo conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1896; istituire una cooperazione funzionale interagenzia per garantire una conoscenza situazionale completa e adeguate capacità di reazione;

Capacità nazionali di controllo di frontiera

15. redigere e adottare un piano nazionale di sviluppo delle capacità basato sul contributo di tutte le autorità nazionali coinvolte nei controlli di frontiera a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896;

Risorse umane

16. aumentare con urgenza il numero di membri del personale specializzati per svolgere con efficienza varie funzioni relative al controllo di frontiera a livello nazionale (coordinamento strategico, governance della gestione europea integrata delle frontiere, analisi dei rischi, conoscenza situazionale, attuazione di Eurosur, approccio strategico alle verifiche e alla sorveglianza delle frontiere marittime, meccanismo nazionale di controllo della qualità, comunicazione coerente della valutazione delle vulnerabilità, ecc.), come previsto dall'articolo 15 del codice frontiere Schengen;
17. garantire una pianificazione strategica coerente e risorse umane sufficienti a livello distrettuale per lo svolgimento dei compiti di controllo di frontiera, come previsto dall'articolo 15 del codice frontiere Schengen;
18. aumentare il numero di funzionari formati per individuare i casi di frode documentale alle frontiere marittime in tutti i distretti di polizia al fine di migliorare le competenze in materia di frode documentale;

Istruzione e formazione

19. migliorare il contenuto del programma nazionale di formazione sul controllo di frontiera per la polizia nazionale danese, adattandolo alle esigenze degli agenti in prima linea, e garantire che la formazione di base sia maggiormente allineata al programma comune Frontex;

20. istituire un sistema coerente e armonizzato di formazione continua e specializzata in materia di controllo di frontiera a livello nazionale, regionale e locale, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen; concludere la pianificazione annuale nazionale e locale per la formazione continua e specializzata in materia di controllo di frontiera includendo, tra l'altro, programmi di formazione per la prima e la seconda linea, corsi locali sulle verifiche di frontiera e sulle verifiche dei documenti, l'uso delle attrezzature, la formazione delle guardie di frontiera civili e altre formazioni pertinenti in materia di controllo di frontiera;

Piani di emergenza

21. completare il piano di emergenza con gli elementi seguenti: soglie di escalation, canali di comunicazione e condivisione/richiesta di informazioni con/da parte di Stati membri confinanti, istituzioni e organizzazioni internazionali e dell'UE, procedure per richiedere l'intervento rapido di Frontex, elenco delle strutture che potrebbero fungere da centri di accoglienza temporanei, procedure operative standard per la registrazione, la selezione (screening), la raccolta di informazioni (debriefing) e l'espressione dell'intenzione di chiedere asilo alla frontiera, risorse finanziarie;

Qualità e procedura delle verifiche di frontiera

22. provvedere a che la procedura di verifica del personale marittimo e dei passeggeri sia svolta conformemente agli articoli 11 e 19 in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.1.1, del codice frontiere Schengen, effettuando le verifiche in ingresso e in uscita del personale marittimo e dei passeggeri ai valichi di frontiera marittimi al momento dell'imbarco o dello sbarco;
23. migliorare la qualità delle verifiche di frontiera alle frontiere aeree e renderle conformi all'articolo 8, paragrafi 2, 3, e 6, del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con la direttiva 2004/38/CE, aumentando la conoscenza del codice frontiere Schengen da parte delle guardie di frontiera, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ingresso e l'uso corretto delle attrezzature per le verifiche di frontiera;

24. garantire che la procedura di verifica dei membri civili dell'equipaggio che si imbarcano e sbarcano da una nave in rada o durante il passaggio avvenga solo in porto o in una zona apposita, situata nelle immediate vicinanze della nave, in conformità degli articoli 5 e 19 in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.1.1, del codice frontiere Schengen;
25. garantire verifiche sistematiche di frontiera su tutte le imbarcazioni da diporto alle frontiere marittime esterne danesi, come previsto dagli articoli 8 e 19 in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.2.5, del codice frontiere Schengen; provvedere a che le imbarcazioni da diporto in arrivo da/in partenza verso un paese terzo siano autorizzate ad attraccare solo ai valichi di frontiera, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen;
26. allineare le procedure di verifica di frontiera sui minori all'aeroporto di Aarhus all'articolo 20 in combinato disposto con l'allegato VII, punti 6.1, 6.2 e 6.3, del codice frontiere Schengen e potenziare la formazione specifica in materia per le guardie di frontiera;
27. conformare la procedura di respingimento all'articolo 14, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen facendo in modo che il cittadino di paese terzo respinto non entri in nessun caso nel territorio della Danimarca;
28. conformare il modello uniforme di provvedimento di respingimento all'allegato V, parte B, del codice frontiere Schengen e mettere a disposizione un elenco di avvocati per le persone respinte;
29. conformare la prassi di imporre ammende ai vettori aerei alle direttive 2001/51/CE e 2004/82/CE del Consiglio;
30. conformare la procedura di rilascio dei visti alla frontiera all'articolo 35, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1, del codice dei visti installando le attrezzature necessarie e formando il personale; provvedere a che il modulo di domanda uniforme sia utilizzato conformemente all'articolo 11 e all'allegato I del codice dei visti;

31. conformare le procedure di verifica sui voli privati all'allegato VI, punto 2.3.1, in combinato disposto con l'articolo 19 del codice frontiere Schengen garantendo la corretta compilazione delle dichiarazioni generali;

Sorveglianza delle frontiere marittime

32. garantire che la sorveglianza delle frontiere marittime sia effettuata in conformità dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen, se necessario includendo nell'accordo concluso tra la polizia nazionale danese e il comando di difesa danese un ambito di applicazione chiaro e una serie di obiettivi strategici; istituire procedure operative standard, orientamenti, piani d'azione concreti o qualsiasi altra metodologia per la sorveglianza delle frontiere marittime ai fini della gestione delle frontiere esterne quale definita nel codice frontiere Schengen;
33. istituire un'analisi dei rischi per la sorveglianza delle frontiere marittime conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
34. garantire uno scambio sistematico e regolare di dati tra la polizia nazionale danese e il comando di difesa danese ai fini della sorveglianza delle frontiere marittime per istituire un quadro situazionale marittimo nazionale completo ed esaustivo; condividere i dati con tutte le autorità nazionali competenti a livello centrale e distrettuale;
35. impartire formazione sulla sorveglianza delle frontiere marittime alla polizia nazionale danese e al comando di difesa danese in funzione dei loro ruoli specifici in tale sorveglianza, come previsto dall'articolo 16 del codice frontiere Schengen;

Aeroporto di Copenaghen

36. garantire una pianificazione adeguata e un impiego adeguato degli agenti in prima linea presso l'aeroporto di Copenaghen per agevolare il flusso di passeggeri e disporre di tempo sufficiente per effettuare verifiche di frontiera efficienti;

37. garantire un numero sufficiente di agenti di polizia esperti dotati delle competenze professionali necessarie per gestire l'ampia gamma di compiti di guardia di frontiera presso l'aeroporto di Copenaghen;

Porto di Copenaghen

38. conformare i controlli sui marittimi che si recano a terra all'articolo 20 in combinato disposto con l'allegato VII, punto 3, del codice frontiere Schengen verificando che siano in possesso del libretto di navigazione;
39. sospendere la prassi di emettere decisioni di respingimento nei confronti di persone non ammissibili che non lasciano le navi da crociera e non chiedono l'accesso al territorio conformemente all'articolo 19 e all'allegato VI, punti 3.2.2 e 3.2.3, del codice frontiere Schengen;

Porto di Esbjerg

40. garantire che le guardie di frontiera effettuino verifiche basate sul rischio sui mezzi di trasporto e sulle loro parti interne mediante ispezione fisica e utilizzando attrezzature tecniche specifiche o unità cinofile conformemente all'articolo 19 in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.2.9, lettera g), del codice frontiere Schengen; garantire che le guardie di frontiera abbiano accesso a indicatori e profili di rischio per individuare adeguatamente i rischi di immigrazione illegale e di criminalità transfrontaliera connessi al trasporto su autocarri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
